



COMUNE DI GENOVA

Direzione Commercio Area Pubblica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 4253

ADOTTATO IL 31/07/2024

ESECUTIVO DAL 31/07/2024

OGGETTO: BANDO AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DELLA DURATA DI ANNI 6 DEL CHIOSCO DI CIVICA PROPRIETA' SITO IN GENOVA, VIA XX SETTEMBRE 209AR – CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 1765, esecutiva in data 16/04/2024, veniva approvato il bando di gara ad evidenza pubblica per l'assegnazione in concessione della durata di anni 6 del chiosco di civica proprietà sito in Genova, via XX Settembre 209AR;
- il termine di scadenza per la presentazione delle istanze veniva fissato alle ore 12.00 del 15/05/2024;

Considerato che:

- con determinazione dirigenziale n. 2860 del 03/06/2024 veniva nominata la Commissione giudicatrice secondo quanto previsto dall'art. 7 comma 1 del bando sopra citato, composta dal Dott. Gianluca Bisso, Presidente della Commissione, dall'Arch. Mario Tario e dalla Dott.ssa Elisa Pantuso nonché dall'Arch. Giovanni Schivo, in qualità di segretario verbalizzante;

Dato atto che:

- in data 17/06/2024 si riuniva, in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice al fine di valutare

l'unica proposta pervenuta entro il termine indicato dal bando (prot. n. 240152/2024);

-essendo pervenuto un unico plico, la Commissione procedeva ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 comma 7 del bando ove si afferma: *"In caso di unico concorrente non si procederà all'attribuzione di alcun punteggio, tuttavia la proposta progettuale sarà comunque valutata nel suo insieme e non sarà aggiudicata ove ritenuta complessivamente non valida"*

-la Commissione procedeva all'apertura della busta, accertando la completezza della documentazione amministrativa presentata e la conformità della stessa a quanto richiesto dal bando e procedeva all'apertura della seconda busta, contenente l'offerta tecnica.

-l'offerta tecnica, contenendo solo una scarna descrizione dell'attività, non appariva valutabile dalla Commissione, essendo del tutto assenti gli elementi richiesti dal bando; ai sensi dell'art. 6 comma 5 del bando infatti la BUSTA B - "Proposta Progettuale" deve contenere: *"a) una relazione illustrativa sintetica (max 4 pagine fronte/retro, formato A4, carattere Times New Roman 12) sottoscritta dall'offerente, che presenti l'offerta progettuale e la tipologia di attività che si intende svolgere. Al fine di consentire una facile comparazione tra i soggetti concorrenti, la relazione progettuale dovrà avere un'articolazione interna secondo il contenuto dei sub-criteri di cui all'ART. 8 "Criteri di valutazione" ove i criteri di valutazione individuati dall'art. 8 del bando sono i seguenti:*

1a) Tipicità ed innovatività dell'attività commerciale proposta rispetto al panorama di attività già insediate nelle vicinanze di via XX Settembre

1b) Personale previsto ed impiegato per il funzionamento dell'attività commerciale

1c) Sostenibilità ambientale ed efficienza energetica (saranno apprezzate le soluzioni che favoriscono il riciclo dei materiali utilizzati per lo svolgimento dell'attività e l'utilizzo di energie rinnovabili finalizzate al contenimento dei consumi energetici)

1d) valorizzazione estetica e funzionale del manufatto

-nessuno dei sopracitati elementi risultava essere stato inserito né tantomeno descritto nell'offerta tecnica pervenuta;

-ne conseguiva che l'offerta tecnica veniva ritenuta non valutabile dalla Commissione, contenendo solo una scarna descrizione dell'attività ed essendo del tutto assenti gli elementi richiesti dal bando;

-veniva altresì redatto verbale delle operazioni della Commissione, conservato agli atti d'ufficio.

Dato atto altresì dell'istruttoria procedimentale condotta dal Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Giulia Caffarena, TPO dell'Ufficio Attività Giuridiche Trasversali, Sanzioni, Centro Storico della Direzione di Area Sviluppo Economico e Promozione – Commercio Area Pubblica, che

provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari e conseguentemente non necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa previsto dal D.lgs. 267/2000;

Visti:

- l'art.107 del D.lgs. n. 18/08/2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);

- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

- l'art. 4, comma 2, e 16 17 del D.lgs. n. 165/2001 (Testo Unico sul Pubblico Impiego);

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.70 del 22.12.2023 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2024-2026;

- la Deliberazione della Giunta Comunale n.8 del 25.01.2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026;

-l'ordinanza del Sindaco n. 98 del 05/04/2023 di nomina dello scrivente quale Dirigente della struttura Commercio Area Pubblica - Direzione di Area Sviluppo economico e Promozione;

Per i motivi di cui in premessa

DETERMINA

1. di dichiarare conclusa con esito negativo la procedura avente ad oggetto l'assegnazione in concessione della durata di anni 6 del chiosco di civica proprietà sito in Genova, Via XX settembre 209AR e di non assegnare il predetto chiosco all'unica impresa che ha trasmesso proposta (prot. n. 240152/2024) entro il termine indicato dal bando, non apparendo valutabile da parte della Commissione l'offerta tecnica presentata secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 5 e dall'art. 8 del bando;
2. di pubblicare sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" "bandi e gare" il presente provvedimento

Il Dirigente

Dott. Gianluca Bisso

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.